

OSSERVATORIO
WEALTH MANAGEMENT

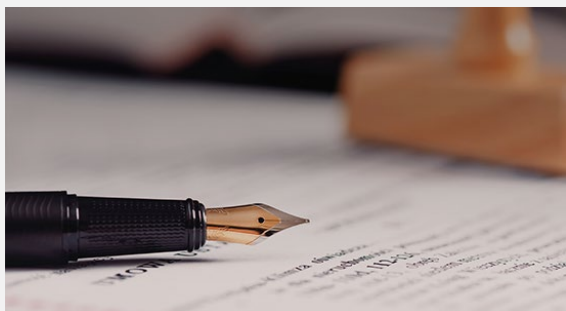
di Morri Rossetti & Franzosi

Monthly Roundup

Giugno 2026

I principali aggiornamenti in materia di Wealth Management dello scorso mese.

Successione transnazionale e scissione delle masse ereditarie



La Corte di Cassazione, Sez. II civile, con sentenza del 14 novembre 2025, n. 30132, torna a pronunciarsi sul tema delle successioni transnazionali.

La Suprema Corte afferma che, qualora la legge nazionale del defunto individuata ai sensi dell'art. 46 l. n. 218/1995 assoggetti i beni mobili alla legge del domicilio del de cuius e i beni immobili alla legge italiana, in forza del rinvio indietro previsto dall'art. 13, comma 1, lett. b), della medesima legge, consegue l'apertura di due distinte successioni e la formazione di due masse autonome, ciascuna soggetta a differenti regole.

La Corte precisa, inoltre, che tale scissione rileva anche con riferimento ai debiti ereditari, escludendo che le passività non immediatamente connesse alla gestione o all'utilizzo dei beni immobili possano incidere sulla determinazione del valore della massa immobiliare.

Il caso

La vicenda trae origine dalla successione di un cittadino britannico, deceduto il 19 dicembre 1999, il quale aveva contratto matrimonio il 25 ottobre dello stesso anno. Il de cuius, di

nazionalità inglese ma con beni immobili ubicati in Italia, aveva redatto testamento in data 29 ottobre 1997.

Il coniuge superstite conveniva in giudizio i figli del defunto, chiedendo il riconoscimento della propria qualità di erede e l'attribuzione dei relativi diritti successori, invocando l'applicazione del diritto inglese alla successione ai sensi della l. n. 218/1995 e, in particolare, la revoca ex lege del testamento per effetto del successivo matrimonio, ai sensi del Will Act del 1837.

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 2009, dichiarava applicabile la legge successoria inglese e revocato il testamento, riconoscendo al coniuge il diritto a un terzo dei beni immobili siti in Italia – in forza dell'art. 581 c.c., applicabile per il rinvio indietro – nonché a tutti i beni mobili personali del de cuius.

La Corte d'Appello confermava sostanzialmente la pronuncia di primo grado, ma la Corte di Cassazione, investita della questione, rimetteva gli atti alle Sezioni Unite, ravvisando plurime questioni di massima di particolare importanza.

Con la sentenza n. 2867/2021 le Sezioni Unite enunciavano il principio fondamentale della scissione: in conseguenza del rinvio del diritto internazionale privato italiano al diritto internazionale privato inglese e del correlato rinvio indietro, si determina la formazione di due masse distinte – una mobiliare, regolata dalla legge inglese (legge del domicilio del defunto), e una immobiliare, regolata dalla legge italiana (lex rei sitae) – ciascuna assoggettata a proprie regole di vocazione, delazione, individuazione degli

eredi, determinazione delle quote e tutela dei legittimari, senza che ciò comporti alcun contrasto con l'ordine pubblico internazionale.

In sede di rinvio, la Corte d'Appello di Milano accertava la validità del testamento quanto ai beni immobili, accoglieva la domanda di riduzione del coniuge superstite riconoscendogli la quota di riserva di un quarto della massa immobiliare e procedeva allo scioglimento della comunione con attribuzione del controvalore in denaro.

Quanto ai debiti ereditari, il giudice di rinvio riteneva che sulla massa immobiliare potessero gravare soltanto le passività strettamente correlate al compendio immobiliare, escludendo l'incidenza dei debiti di diversa natura, da regolare secondo le norme della successione mobiliare di diritto inglese.

La pronuncia

Sul piano giuridico, la questione centrale sottoposta alla Corte di Cassazione attiene al criterio di imputazione dei debiti ereditari nel contesto di una successione transnazionale caratterizzata dalla scissione delle masse.

I ricorrenti sostenevano che l'intero ammontare delle passività ereditarie – quantificate in Euro 694.216,38 – dovesse gravare sulla massa immobiliare, incidendo sul calcolo della quota di riserva del coniuge e sul conguaglio, invocando a tal fine il principio di garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c. e la regola di ripartizione pro quota dei debiti ex art. 752 c.c.

La Corte di Cassazione respinge tale prospettazione, confermando la correttezza della soluzione adottata dal giudice di rinvio.

La Suprema Corte osserva che il principio dell'autonomia delle due masse relitte, enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 2867/2021,

impone di considerare le due successioni separatamente anche in relazione ai pesi ereditari.

Ne consegue che occorre distinguere tra i debiti immediatamente correlati alla gestione e all'utilizzo dei beni immobili – i soli suscettibili di incidere sulla determinazione del valore della massa immobiliare – e i debiti di genesi diversa, la cui regolazione spetta al diritto inglese, attraverso il peculiare meccanismo dell'*administrator*, soggetto nominato dal Tribunale per la gestione del patrimonio ereditario, la liquidazione delle passività e la successiva distribuzione del residuo tra gli aventi diritto.

La Corte precisa altresì che nel diritto anglosassone non è contemplata la figura dell'erede quale soggetto che si sostituisce al defunto e risponde direttamente dei debiti ereditari.

Nella successione ab intestato di diritto inglese, l'*administrator* provvede dapprima al pagamento dei debiti e quindi distribuisce il residuo, sicché i singoli aventi diritto ricevono beni già depurati delle passività.

Tale meccanismo, rileva la Corte, è derogatorio rispetto alla regola di ripartizione pro quota dei debiti di cui all'art. 752 c.c. e alla garanzia patrimoniale generica dell'art. 2740 c.c., norme che possono operare esclusivamente nell'ambito della massa sottoposta al diritto italiano, ossia quella immobiliare.

Pertanto, la successione mobiliare regolata dal diritto inglese segue regole proprie e autonome quanto all'estinzione delle passività, senza che sia dato invocare le disposizioni del codice civile italiano.

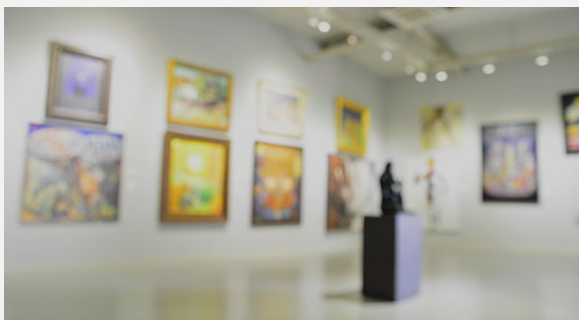
Conclusioni

La sentenza in commento consolida e sviluppa i principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 2867/2021 in tema di scissione delle masse ereditarie nelle successioni transnazionali.

Essa ribadisce con fermezza che la scissione – determinata dal meccanismo del rinvio indietro nel sistema di diritto internazionale privato – non opera soltanto sul piano della devoluzione e della delazione, ma si estende necessariamente al trattamento delle passività, imponendo un criterio di stretta inerenza dei debiti a ciascuna massa: sulla massa immobiliare possono gravare esclusivamente i debiti correlati immediatamente alla gestione e all'utilizzo dei beni immobili, mentre tutti gli altri debiti rimangono estranei a tale massa e sono regolati dalla legge applicabile alla successione mobiliare.

* * *

Opere d'arte "sotto soglia" e circolazione internazionale: la Corte costituzionale ridisegna la disciplina della certificazione di ingresso



Con la sentenza n. 51 del 2026 la Corte costituzionale ridefinisce la disciplina della certificazione di ingresso delle opere d'arte provenienti dall'estero, dichiarando irragionevole l'esclusione delle opere "sotto soglia" e valorizzando la funzione dell'istituto quale

strumento di documentazione della provenienza estera e di garanzia della successiva riesportazione. La pronuncia anticipa alcuni degli sviluppi successivamente recepiti dalla legge n. 40 del 2026 e contribuisce a delineare un nuovo equilibrio tra tutela del patrimonio culturale, certezza giuridica ed esigenze del mercato internazionale dell'arte.

Il caso

Con la sentenza n. 51 del 23 febbraio 2026 la Corte costituzionale è intervenuta su un tema particolarmente rilevante per il mercato dell'arte e per il diritto dei beni culturali: la disciplina della circolazione internazionale delle opere d'arte e, in particolare, il trattamento delle cosiddette opere "sotto soglia", ossia quelle cose (di autore deceduto, realizzate da più di 70 anni) di valore inferiore a 13.500 euro (soglia vigente al momento della controversia).

La questione trae origine da un giudizio promosso davanti al TAR Lazio da una società irlandese proprietaria di un dipinto del XVIII secolo acquistato in Germania.

L'opera, di valore inferiore alla suddetta soglia prevista dal Codice dei beni culturali (D. Lgs. n. 42/2004, ss. mm.), era stata trasferita temporaneamente in Italia per essere sottoposta a verifiche tecniche e a possibili interventi di restauro. Al termine delle operazioni, nel momento in cui il bene avrebbe dovuto lasciare nuovamente il territorio nazionale, il Ministero della cultura disponeva l'acquisto coattivo dell'opera.

La società proprietaria contestava il provvedimento sostenendo, da un lato, che l'acquisto coattivo fosse stato esercitato al di fuori dei presupposti previsti dalla legge e, dall'altro, che la normativa italiana introducesse un'irragionevole disparità di trattamento tra

opere di valore superiore e inferiore a 13.500 euro.

Il nodo centrale della controversia riguardava il coordinamento tra gli artt. 65, 68, 70 e 72 del Codice dei beni culturali. In particolare, il sistema consentiva la certificazione di ingresso nel territorio nazionale – strumento fondamentale per garantire una successiva riesportazione semplificata e per sottrarre temporaneamente il bene alle misure di tutela italiane – soltanto per determinate categorie di opere, tra cui quelle di valore superiore alla soglia di valore prevista dal Codice dei beni culturali.

Secondo il giudice amministrativo remittente, tale scelta normativa appariva problematica, poiché proprio le opere di minor valore risultano, nella pratica, quelle maggiormente interessate dalla circolazione internazionale e dagli scambi transfrontalieri.

La soluzione della Corte

La Corte costituzionale ha accolto solo in parte le questioni prospettate dal TAR Lazio, distinguendo nettamente tra il regime della certificazione di ingresso e quello dell'acquisto coattivo.

Sotto il primo profilo, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 72, co. 1, del Codice dei beni culturali nella parte in cui non consentiva, su richiesta dell'interessato, la certificazione di ingresso delle opere d'arte antica di valore inferiore a 13.500 euro. Tale declaratoria è stata estesa anche alle opere recenti (realizzate da meno di 70 anni) o di autore vivente, anch'esse escluse dalla certificazione di ingresso.

La Corte ha valorizzato la funzione propria della certificazione di ingresso. Tale istituto non costituisce infatti uno strumento di tutela del patrimonio culturale in senso stretto, bensì un meccanismo volto a garantire la tracciabilità della

provenienza estera del bene e ad agevolarne la successiva riesportazione.

Esso opera come una sorta di "scudo" rispetto all'applicazione della disciplina italiana dei beni culturali durante la permanenza temporanea dell'opera sul territorio nazionale.

Alla luce di tale funzione, la differenziazione basata esclusivamente sul valore economico dell'opera è stata ritenuta irragionevole.

La Consulta osserva infatti che le opere di valore inferiore alla soglia sono proprio quelle che, secondo *l'id quod plerumque accidit*, circolano più frequentemente nel mercato internazionale. Negare a tali beni la possibilità di ottenere la certificazione finiva quindi per ostacolare, senza adeguata giustificazione, la loro circolazione e la loro riesportazione.

L'esclusione della disciplina per le opere "sotto-soglia" è stata giudicata dalla Corte, inoltre, lesiva della libertà di iniziativa economica e del diritto di proprietà per le irragionevoli limitazioni che pone al trasferimento degli oggetti di più esiguo valore tra Paesi diversi.

Diverso è stato invece l'esito delle questioni riguardanti l'acquisto coattivo disciplinato dall'art. 70 del Codice dei beni culturali.

Sul punto la Corte ha ritenuto non fondate le censure. La scelta legislativa di limitare il potere di acquisto coattivo ai soli oggetti d'arte antica (stabilmente presenti in Italia) di importo superiore a 13.500 euro – secondo la sentenza – costituisce un bilanciamento non irragionevole tra la protezione del patrimonio culturale e la tutela del diritto di proprietà; inoltre non pregiudica il buon andamento dell'amministrazione in termini di esercizio efficace della funzione di tutela.

In particolare, il principio di protezione del patrimonio culturale è, comunque, garantito per le cose di rilievo culturale di minore importo tramite il potere dell'amministrazione di dichiarazione di interesse culturale (art. 13 del Codice dei beni culturali) e dal potere di espropriazione (art. 95 del Codice dei beni culturali).

Considerazioni conclusive

La sentenza n. 51 del 2026 si colloca in un momento di particolare evoluzione della disciplina della circolazione internazionale dei beni culturali.

Pur essendo stata pronunciata con riferimento al regime previgente, essa costituisce un importante punto di raccordo tra il sistema originariamente delineato dal Codice dei beni culturali e le recenti modifiche introdotte dalla legge 17 marzo 2026, n. 40 (Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena»), entrata in vigore il 14 aprile 2026.

Sotto questo profilo, la decisione assume rilievo non tanto per gli effetti immediatamente prodotti sul caso concreto, quanto per i principi ricavabili dalla motivazione. La Corte ha infatti individuato la funzione propria della certificazione di ingresso, qualificandola come uno strumento diretto a documentare la provenienza estera dell'opera e a garantirne la successiva riesportazione, piuttosto che come un meccanismo di selezione dei beni meritevoli di tutela culturale.

La centralità di questo passaggio emerge con maggiore evidenza se rapportata alle modifiche normative intervenute successivamente.

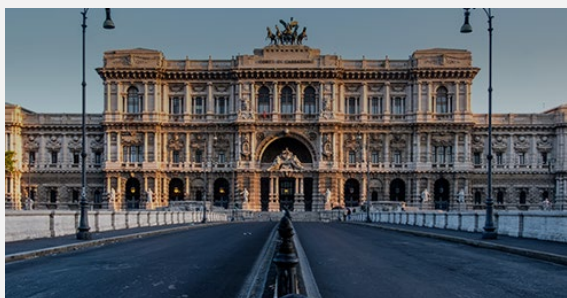
La legge n. 40 del 2026 ha elevato da 13.500 a 50.000 euro la soglia di valore al di sotto della quale l'uscita definitiva dal territorio nazionale delle opere d'arte non richiede il rilascio dell'attestato di libera circolazione, riducendo così il numero dei beni assoggettati al controllo preventivo dell'amministrazione e, soprattutto, come si legge nella circolare n. 26/2026 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (DG ABAP) del Ministero della cultura *"la legge n. 40/2026 avrebbe recepito il principio affermato dalla Corte costituzionale, eliminando i limiti connessi al valore, all'età dell'opera e alla qualificazione dell'autore e configurando la certificazione di ingresso come istituto di carattere generale"*, superando le limitazioni connesse al valore dell'opera, alla sua datazione o alla circostanza che si tratti di opere di autore vivente.

Letta nel più ampio quadro dell'evoluzione normativa recente, la sentenza n. 51 del 2026 contribuisce dunque a definire l'attuale fisionomia della disciplina della circolazione internazionale dei beni culturali, ponendosi come uno snodo interpretativo fondamentale nel processo volto a favorire una maggiore certezza giuridica nelle operazioni di importazione ed esportazione delle opere d'arte, mantenendo al contempo inalterati gli strumenti di tutela sostanziale del patrimonio culturale.

In questo senso, la pronuncia rappresenta uno dei passaggi più significativi nel processo di adeguamento della disciplina italiana alle esigenze del mercato internazionale dell'arte e alla crescente rilevanza assunta dagli strumenti di documentazione e tracciabilità nella movimentazione transfrontaliera dei beni culturali.

* * *

Charitable trust: illegittimo il trattamento fiscale deteriore rispetto alle fondazioni residenti



Con la sentenza n. 16281, depositata il 26 maggio 2026, la Corte di cassazione affronta il tema del trattamento fiscale dei dividendi di fonte italiana percepiti da un charitable trust di diritto inglese. La Corte chiarisce che, ai fini del divieto di discriminazione sancito dagli artt. 49, 63 e 65 TFUE, l'equiparabilità tra ente estero e residente non presuppone l'identità della forma giuridica, bensì riposa sull'analogia della funzione perseguita. Ne deriva che un trust con finalità benefiche non può subire un trattamento fiscale deteriore rispetto a quello applicabile, ratione temporis, alle fondazioni e agli enti non commerciali residenti, beneficiari dell'esenzione del 95% degli utili ex art. 4, comma 1, lett. q), d.lgs. n. 344/2003.

Il caso

La controversia riguarda un trust di diritto inglese – ente senza scopo di lucro e soggetto passivo d'imposta nel Regno Unito – che, negli anni dal 2006 al 2011, aveva percepito dividendi in qualità di azionista di alcune società di diritto italiano. Su tali dividendi era stata operata una ritenuta superiore rispetto a quella riservata agli enti non commerciali e alle fondazioni residenti, che – *ratione temporis* – beneficiavano di un'esenzione del 95% sugli utili distribuiti, con conseguente riduzione dell'aliquota effettiva.

Ritenendo tale differenza di trattamento incompatibile con le libertà fondamentali

garantite dal diritto dell'Unione Europea, il trust ha presentato istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate.

A fronte del silenzio-rifiuto, il contribuente ha impugnato il diniego dinanzi alla CTP di Pescara. Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso e la CTR dell'Abruzzo ha confermato la decisione, escludendo l'equiparabilità del trust a una fondazione italiana e qualificandone l'attività come commerciale.

Il contribuente ha quindi proposto ricorso per Cassazione, denunciando la violazione degli artt. 49, 63 e 65 TFUE, per avere i giudici di merito negato la comparabilità, ai fini del trattamento fiscale, tra il charitable trust e gli enti non commerciali residenti.

La decisione della Corte

La Suprema Corte ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa al giudice di secondo grado. La decisione in commento si fonda su quattro principali argomenti.

Il nodo centrale riguarda il criterio di comparabilità tra il trust estero e gli enti residenti. La Corte censura l'impostazione dei giudici di merito, che avevano fondato il giudizio sulla struttura giuridica dell'ente, anziché sulla sua funzione.

Richiamando i principi unionali in materia di libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali, la Cassazione ribadisce che non è consentito riservare un trattamento fiscale deteriore a soggetti esteri che svolgano attività analoghe a quelle di enti nazionali, anche se organizzati secondo modelli giuridici differenti.

Un approccio formale – osserva la Corte – condurrebbe a esiti distorsivi, rendendo di fatto impossibile qualsiasi comparazione tra enti

appartenenti a ordinamenti diversi, giacché le forme e le strutture giuridiche non sono, per loro natura, universali.

L'equiparabilità, per converso, non presuppone l'uguaglianza delle forme, bensì l'analogia della funzione concretamente svolta.

In questa prospettiva, la fondazione rappresenta nell'ordinamento interno lo strumento tipico per il perseguimento di finalità analoghe a quelle proprie di un *charitable* trust. Ne consegue, pertanto, la sostanziale equiparabilità, sul piano funzionale, tra i due soggetti.

La Corte chiarisce, inoltre, che il *charitable* trust rientra, in ogni caso, nella nozione di "ente non commerciale" di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), TUIR e può pertanto accedere al regime agevolativo previsto dall'art. 4, comma 1, lett. q), d.lgs. n. 344/2003, applicabile *ratione temporis* a tutti gli enti non commerciali, e non alle sole fondazioni.

Proseguendo nell'esame della sentenza impugnata, la Suprema Corte individua due ulteriori profili di errore.

Da un lato, viene censurata la qualificazione in termini "commerciali" dell'attività svolta dal trust: la mera detenzione di partecipazioni in società commerciali non implica l'esercizio, da parte del socio, della stessa attività economica delle partecipate.

Nel caso di specie, peraltro, la documentazione resa dalle autorità britanniche attestava espressamente la natura "*charitable*" del trust ricorrente.

Dall'altro lato ed infine, la Corte evidenzia la contraddittorietà della motivazione ove i giudici di merito, dopo aver escluso la rilevanza della doppia imposizione nel caso concreto, hanno

valorizzato l'esenzione fiscale riconosciuta al trust nel Regno Unito per negarne l'equiparabilità a una fondazione italiana. Si tratta, a parere della Corte, di una circostanza del tutto irrilevante: il trattamento fiscale nello Stato di residenza non può giustificare, di per sé, un trattamento deteriore nello Stato della fonte.

* * *

Imposta di successione ed eredità beneficiata: riscossione solo dopo la liquidazione dei debiti ereditari



La recente ordinanza della Corte di Cassazione del 17 aprile 2026 n. 9916 chiarisce che in caso di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, l'Amministrazione finanziaria non può procedere alla riscossione coattiva dell'imposta di successione prima della conclusione della procedura di liquidazione dei debiti ereditari e della verifica dell'eventuale residuo attivo spettante all'erede

Il caso

La vicenda trae origine dalla notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate, prima che il procedimento di accettazione beneficiata fosse concluso, dell'avviso di liquidazione dell'imposta di successione.

Successivamente, l'Ufficio finanziario ha notificato la cartella di pagamento, impugnata dal contribuente per violazione dell'art. 490 c.c.

quanto agli effetti dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario.

Il giudice di merito, tuttavia, ha rigettato l'impugnazione ritenendo che, non essendo stato impugnato tempestivamente l'avviso di liquidazione, prodromico alla successiva cartella, non era più possibile far valere l'illegittimità della pretesa tributaria attraverso la contestazione della cartella.

La decisione è stata impugnata avanti alla Commissione Tributaria Regionale, che tuttavia ha rigettato il gravame del contribuente, il quale ha proposto ricorso per Cassazione.

La decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte, con l'ordinanza in commento, ha accolto il ricorso condividendo la tesi difensiva del contribuente, secondo cui l'Agenzia delle Entrate avrebbe potuto emettere la cartella solo dopo la conclusione del procedimento di accettazione beneficiata.

La Corte ribadisce così il principio, già affermato in altre pronunce, secondo cui l'Amministrazione finanziaria non può procedere alla riscossione coattiva dell'imposta di successione finché non sia conclusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari e non sia accertato, in esito ad essa, l'eventuale residuo attivo effettivamente pervenuto all'erede beneficiato.

Conclusioni

L'accettazione con beneficio di inventario è una modalità di accettazione dell'eredità che consente al chiamato di acquistare la qualità di erede senza confondere il proprio patrimonio con quello del defunto. I due patrimoni, quindi, restano separati e distinti: l'effetto principale di

tale separazione è che l'erede risponde dei debiti ereditari solo nei limiti del valore dei beni ricevuti.

Tale istituto, quindi, ha una funzione essenzialmente protettiva poiché l'erede è tutelato dal rischio di un'eredità passiva o incerta, limitandone la responsabilità.

Nell'ipotesi in cui si apra una successione e il chiamato accetti con beneficio di inventario, tale forma di accettazione non determina una deroga al regime dell'obbligazione tributaria in tema di imposta di successione, come disciplinata dal D.Lgs. n. 346 del 1990.

Quindi, come chiarito dalla Suprema Corte, l'Amministrazione finanziaria potrà accertare se tale imposta è dovuta dall'erede beneficiario e liquidarne l'ammontare, ma non potrà procedere coattivamente alla sua riscossione prima della chiusura della procedura di liquidazione dei debiti ereditari.

Pertanto, si può affermare che la pretesa erariale sia temporaneamente sospesa e inesigibile nei confronti dell'erede, potendo la riscossione intervenire solo dopo la liquidazione dei debiti ereditari e nei limiti dell'eventuale attivo residuo: in tal modo si valorizza l'essenza dell'eredità beneficiata, che garantisce che l'erede sia tenuto a pagare i debiti ereditari nei limiti del valore dei beni ricevuti, senza rischiare il proprio patrimonio personale.

Infatti, solo all'esito della procedura liquidatoria può essere determinata la concreta capacità contributiva dell'erede sulla base di quanto ereditato, con conseguente possibilità per l'amministrazione finanziaria di procedere alla riscossione coattiva del tributo.

Per maggiori informazioni e approfondimenti

Fabrizio Gaetano Pacchiarotti

Partner e Responsabile Osservatorio Wealth Management

Fabrizio.Pacchiarotti@MorriRossetti.it

Morri Rossetti & Franzosi



Osservatorio WM



OSSERVATORIO
WEALTH MANAGEMENT
di Morri Rossetti & Franzosi

Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano
MorriRossetti.it

Osservatorio-wealth.it